

# Assicurazione multirischi Furto e Incendio



## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Furto o Furto-Incendio

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto multigaranzia per assicurare il FURTO di beni mobili e l'INCENDIO di beni mobili ed immobili.



### Che cosa è assicurato?

Il contratto è articolato in due sezioni a copertura dei danni derivanti da Furto e Incendio.

#### Sezione Furto

- ✓ La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
  - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

#### Sezione Incendio e rischi accessori

La Società indennizza:

- ✓ i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
  - direttamente causati da:
    - incendio;
    - fulmine;
    - esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
    - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
  - conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anomale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

L'assicurazione "Furto" è obbligatoria, quella "Incendio e rischi accessori" è facoltativa".



### Che cosa non è assicurato?

#### Sezione Furto

Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi:

- ✗ Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
- ✗ Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

L'assicurazione non comprende:

- ✗ monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, di qualsiasi carta rappresentante un valore;
- ✗ archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- ✗ apparecchiature elettroniche;
- ✗ schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- ✗ modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- ✗ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Sezione Furto

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- ! causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
- ! verificatisi in occasione di trombe ed uragani purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni causati od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- ! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Per le esclusioni della **Sezione Incendio e rischi accessori** vedere il DIP Aggiuntivo.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



## Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; è prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%).

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo o con durata poliennale. Qualora la polizza sia con durata poliennale a premio unico anticipato, la stessa non è soggetta a tacito rinnovo.

La polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



## Come posso disdire la polizza?

**Alla scadenza contrattuale:** il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

**In caso di sinistro:** sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.